SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

262ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 5 MAGGIO 1978

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia » **(1182)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

DARIDA, *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . *Pag.* 11311
MODICA (*PCI*), *relatore* 11311

« Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta » **(1188)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

DARIDA, *sottosegretario di Stato per l'interno* 11312
MODICA (*PCI*), *relatore* 11312

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

PITTELLA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia » (1182) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MODICA, *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DARIDA, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si associa alle osservazioni contenute nella relazione scritta e sollecita l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

PITTELLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con la seguente modificazione:

All'articolo 2, primo comma, lettera a), *dopo le parole*: del testo unico anzidetto, *sono aggiunte le seguenti*: , come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta » (1188) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Mo-

difiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

M O D I C A , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alla relazione del senatore Modica e sollecita l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , *segretario*:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dopo le parole « Camera dei Deputati » sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono sostituiti dai seguenti:

« Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione.

I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza.

Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 5 agosto 1962, numero 1257, è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ».

(*È approvato*).

Art. 4.

La lettera *e*) dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituita dalla seguente:

« I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato *c*) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunità montane) ».

(*È approvato*).

Art. 5.

All'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'Amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Il primo periodo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituito con il seguente:

« La funzione di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunità montana della Regione ».

(*È approvato*).

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono inseriti i seguenti:

« Per i partiti o gruppi politici costituiti nel consiglio regionale in gruppi consiliari nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario nazionale o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da questi ultimi incaricati con mandato autenticato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da cancelliere di pretura ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dopo le parole « 30 marzo 1957, n. 361 », sono inserite le parole « e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ».

Al predetto articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

« I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, numero 136, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione ».

(*È approvato*).

Art. 10.

Le tabelle *A* e *B* allegate alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

NORMA TRANSITORIA

Art. 11.

Le norme relative alla decorrenza del quinquennio di carica del Consiglio regionale stabilite dall'articolo 2 della presente legge si applicano anche al consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

TABELLA A

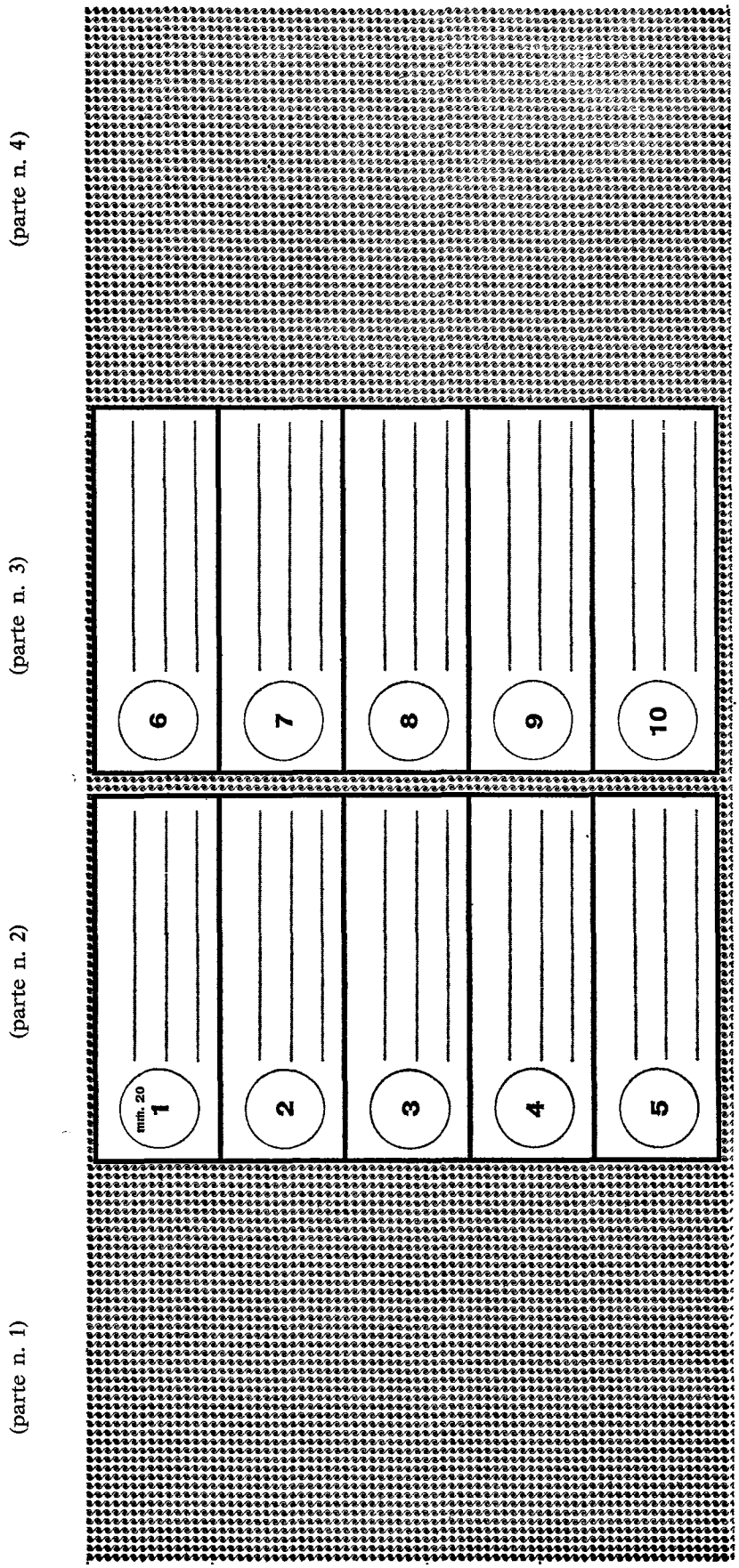

N.B. - La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata sulla n. 2; la parte n. 4 viene ripiegata su quella n. 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.

I contrassegni delle liste vanno incolonnati verticalmente iniziando dall'alto e senza interruzione, per gruppi non superiori a cinque. Se le liste sono più di dieci i contrassegni sono incolonnati ad iniziare dalla prima parte a sinistra della scheda. Ogni spazio fuori dei rettangoli occupati dai contrassegni deve essere grafato.

TABELLA B

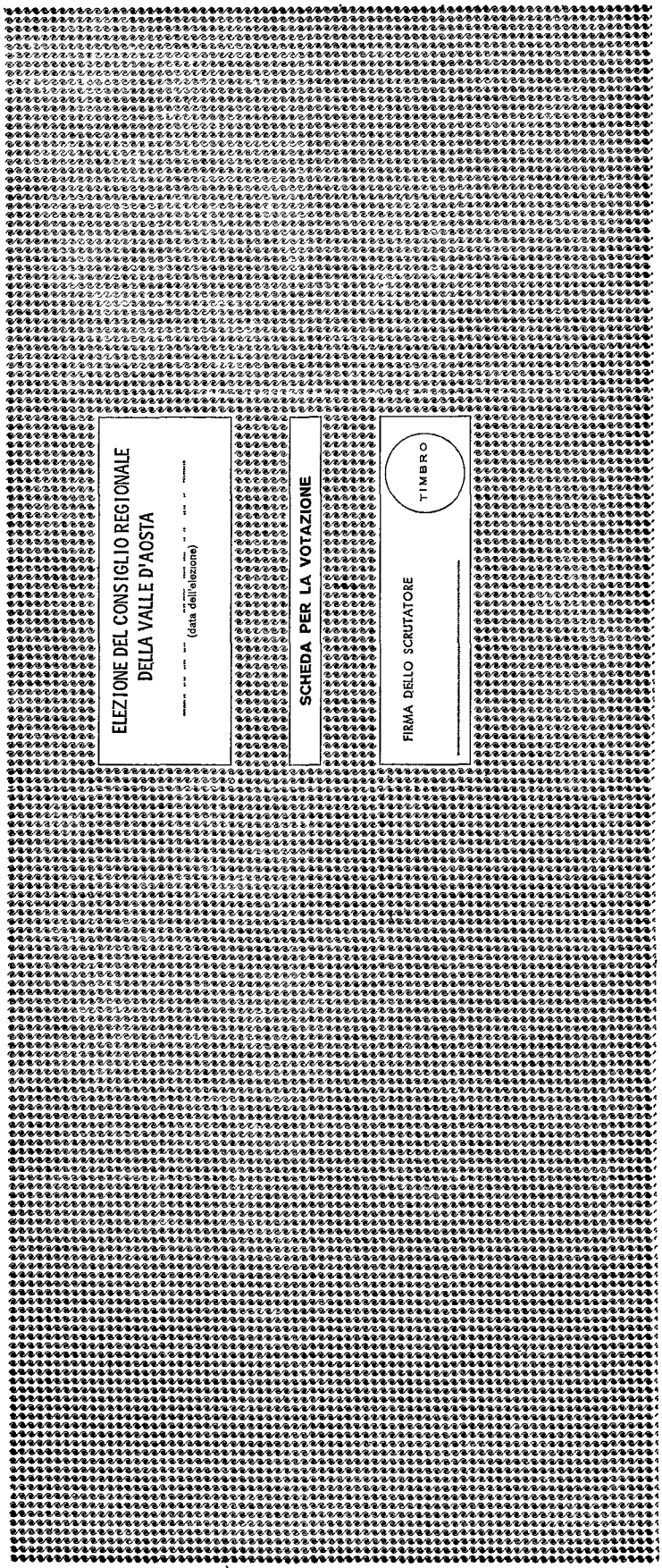
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
(data dell'elezione)
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE
TIMBRO

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 10,35*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari